



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 219940 del 24 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni – Articolo 71, comma 6, lettera b) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Consulente/collaboratore presso aziende agricole

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, un soggetto che ha prestato attività di consulenza svolta in forma autonoma per conto di imprese operanti nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché presso aziende agricole.

Evidenzia, altresì, che il consulente in questione ha svolto attività riguardanti sia gli aspetti igienico-sanitari degli alimenti che quelli amministrativi, oltre ad attività che hanno avuto l'obiettivo di promuovere e/o fare degustare i prodotti alimentari delle suddette aziende.

Chiede, pertanto, se tale attività svolta in forma autonoma, anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta ad opera del citato decreto legislativo n. 147 del 2012, possa ritenersi valida ai sensi del vigente dettato normativo.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La lettera b), del comma 6, dell'articolo 71 del decreto citato, così come riformulata dall'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 147 del 2012, riconosce il possesso del requisito a chi ha "... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande" oppure ha "... prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge,



parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Per effetto di tale modifica diviene ammissibile il riconoscimento dei requisiti professionali anche in capo al soggetto esercente in proprio, come era peraltro già previsto dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Ciò significa che al titolare o rappresentante legale dell'impresa del settore alimentare che voglia riattivare la propria attività o attivarne una nuova, viene riconosciuto il possesso del requisito professionale.

Oltre all'esercente in proprio il requisito della pratica professionale può essere acquisito tramite la condizione di dipendente qualificato, di socio lavoratore e posizioni equivalenti, nonché di coadiutore familiare, debitamente comprovata dalle contribuzioni previdenziali.

La tipologia lavorativa del soggetto in questione, sostanzialmente identificabile come attività consulenziale svolta in forma autonoma, non sembra rientrare in nessuna delle condizioni poste dal citato dettato normativo e di conseguenza non può dare luogo all'acquisizione del requisito professionale richiesto per l'esercizio di attività commerciali al dettaglio inerenti il settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio